



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Professionale di Stato per i Servizi commerciali, socio-sanitari, per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera "**Graziella Fumagalli**"

Via della Misericordia, 4 - 23880 CASATENOVO (LC) Tel. 039 9205385 - Fax 039 9206085 -
C.F. 94024420138 E-mail lcrc02000l@istruzione.it - PEC lcrc02000l@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Art. 1

FINALITÀ – Le disposizioni vigenti in materia sono contenute nella Circolare Ministeriale n. 291 /1992, nell'OM 132/1990, nella Circolare Ministeriale n. 623/1996, nel Decreto Legislativo n. 111/1995. I viaggi di istruzione fanno parte integrante della programmazione educativa e didattica in quanto iniziative integrative del percorso formativo, funzionali agli obiettivi educativi, cognitivi, culturali e didattici presenti nel PTOF. I viaggi di istruzione sono attività didattiche la cui realizzazione è frutto della sinergia dell'elemento progettuale didattico e di quello organizzativo e amministrativo-contabile; per essi sono necessari una programmazione responsabile e attenta, un loro monitoraggio e una valutazione a consuntivo. Si definiscono:

- Viaggi di istruzione: le uscite di più giorni
- Visite di istruzione: le uscite di un'intera giornata
- Uscite didattiche: le uscite di mezza giornata

Art. 2

L'organizzazione dei viaggi di istruzione viene realizzata attraverso la Commissione Viaggi di Istruzione, secondo la modalità contenuta nell'ALLEGATO 1.

L'organizzazione delle visite di istruzione e delle uscite didattiche è affidata ai singoli Consigli di Classe coinvolti.

Art. 3

Il numero massimo di giorni, da intendersi per intera giornata scolastica, utilizzabile da ciascuna classe, in una o più occasioni, per viaggi di istruzione e per visite di istruzione, è indicato nella tabella seguente:

Classe	N. massimo giorni	N. massimo pernottamenti
PRIMA	tre per anno scolastico	Non consentiti
SECONDA	quattro per anno scolastico	UNO, solo in Italia
TERZA	cinque per anno scolastico	DUE, anche all'estero

QUARTA	sei per anno scolastico	QUATTRO, anche all'estero
QUINTA	sette per anno scolastico	CINQUE, anche all'estero

Dal conteggio indicato nella soprastante tabella risultano escluse le uscite didattiche legate all'alternanza scuola-lavoro, all'orientamento e alle attività e manifestazioni sportive.

Ogni Consiglio di Classe decide la durata del viaggio in relazione alla propria programmazione didattica, tenendo in considerazione il carico di spesa individuale. È necessaria cautela nella programmazione di viaggi di istruzione all'estero quando sussistano problemi sanitari o disicurezza. L'obiettivo del contenimento dei costi è quello di non gravare di spese eccessive le famiglie né, d'altra parte, di discriminare gli studenti della classe sulla base della capacità reddituale.

Art. 4

Laddove non sia possibile una specifica preliminare programmazione all'inizio dell'anno scolastico, per le uscite di un sologiorno, per visite ad aziende, mostre, musei, unità produttive, rappresentazioni teatrali, manifestazioni sportive e iniziative inerenti al corso di studi, le stesse potranno essere approvate successivamente dai Consigli di Classe interessati.

Art. 5

I viaggi di istruzione, le visite di istruzione e le uscite didattiche, intesi come completamento dell'attività didattica, costituiranno un'occasione di primario contenuto culturale in rapporto con la pianificazione didattica annuale. Dovranno coinvolgere, possibilmente, tutta la classe, e comunque non meno dei 2/3 della stessa.

Il Consiglio di Classe può escludere determinati alunni dalla partecipazione ai viaggi di istruzione, alle visite di istruzione e alle uscite didattiche per gravi motivi disciplinari; in questo caso il computo dei 2/3 verrà calcolato sulla restante parte della classe.

Art. 6

Salvo casi eccezionali, non è consentito effettuare viaggi di istruzione, visite di istruzione e uscite didattiche nei 30 giorni che precedono la fine delle lezioni. Occorre evitare, per quanto possibile, di programmare viaggi e uscite nei periodi di alta stagione o nei giorni nei quali sia previsto un traffico particolarmente intenso.

All'inizio dell'anno scolastico il Collegio Docenti individuerà il periodo nel quale si dovranno svolgere i viaggi di istruzione; fanno eccezione i viaggi di istruzione non altrimenti effettuabili nel periodo stabilito.

Art. 7

Ad accompagnare gli alunni sono i docenti che si sono resi disponibili, appartenenti alla classe frequentata dagli alunni. Preferibilmente, nel gruppo degli accompagnatori dovrà essere presente almeno un docente della materia attinente alle finalità del viaggio, della visita o dell'uscita. Per i viaggi all'estero almeno uno dei docenti accompagnatori deve dichiarare di avere una buona conoscenza della lingua inglese o di quella del paese di destinazione.

Art. 8

Gli insegnanti accompagnatori devono essere in proporzione di uno ogni quindici alunni, con un minimo di due. In caso di partecipazione di alunni diversamente abili che il Consiglio di classe reputa non completamente autonomi, deve essere garantita la presenza di un insegnante in più, possibilmente di sostegno, se previsto dall'organico.

A tal riguardo, si precisa che non si esclude la possibilità che l'accompagnatore sia l'educatore o un collaboratore scolastico che ha seguito l'alunno o un familiare dell'alunno stesso. In caso di educatore o familiare accompagnatore, le spese vanno sostenute da questi.

Gli insegnanti non possono, di norma, partecipare a più di un viaggio di istruzione. Eventuali deroghe devono essere concesse dal DS solo per casi particolari. Tale limitazione non è prevista per le uscite didattiche.

Art. 9

Gli insegnanti, una volta data la propria adesione, non possono rinunciare ad accompagnare la propria classe, se non per gravi e giustificati motivi e con le modalità previste per le assenze secondo la normativa vigente.

Art. 10

Gli studenti devono presentare l'autorizzazione scritta dei genitori, sia per i viaggi e le visite di istruzione che per le uscite didattiche.

Art. 11

È istituito un "Fondo di solidarietà", alimentato con un contributo a carico degli alunni pari all'1% del costo di ogni tipo di USCITA (con un MINIMO di 50 centesimi pro capite) e destinato a erogare contributi per i viaggi agli alunni in condizioni disagiate.

Gli alunni interessati possono presentare al D.S. motivata richiesta di erogazione del contributo. La Giunta Esecutiva, appositamente convocata, valuta le motivazioni addotte, delibera circa l'erogazione dei contributi richiesti nei limiti delle disponibilità del Fondo.

Art. 12

I danni che eventualmente venissero arrecati ai mezzi di trasporto e alle attrezzature dei luoghi visitati e delle strutture ospitanti dovranno essere risarciti dai responsabili del danno o, qualora non venissero individuati i responsabili, da tutti gli alunni partecipanti.

Art. 13

Durante i viaggi di istruzione, le visite di istruzione e le uscite didattiche i docenti accompagnatori hanno l'obbligo di un'attenta e continua vigilanza degli alunni. Agli alunni, invece, è richiesto un comportamento corretto e una precisa obbedienza alle disposizioni impartite dagli accompagnatori.

Art. 14

Tutti gli alunni partecipanti ai viaggi di istruzione all'estero dovranno essere muniti di un documento di identità valido per l'estero. Genitori e alunni extracomunitari dovranno verificare con grande attenzione la validità del documento di estero e informarsi presso il proprio comune o la questura.